SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. **286.**

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, **n. 287.**

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. **288.**

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 6 giugno 2001, n. **289.**

Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta . . . . Pag. 22

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2001.

Attribuzione dei profili professionali al personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pag. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001.

Indizione della «Giornata nazionale della prevenzione oncologica» . . . . Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Italia. . . . . Pag. 30

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 28 marzo 2001.

Ammissione al finanziamento di ulteriori 28 programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) . . . . Pag. 31

DECRETO 11 aprile 2001.

Approvazione della graduatoria relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. . . . . Pag. 32

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 25 giugno 2001.

Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari alle agevolazioni fiscali per l'esercizio 2000, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997. . . . . Pag. 35

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 giugno 2001.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia. Pag. 38

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 22 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pax» S.r.l., in Copertino, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 38

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Salinara Seconda», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piccola società cooperativa Airone a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 39

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, unità di Milano. (Decreto n. 29953) . . . . Pag. 40

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, unità di Alcamo. (Decreto n. 29954) . . . . Pag. 41

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Caf, unità di S. Giorgio a Cremano. (Decreto n. 29955). . . . . Pag. 42

DECRETO 30 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, unità di Belpasso. (Decreto n. 29956) . . . . . Pag. 43

DECRETO 31 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29957). . . . . Pag. 43

DECRETO 31 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, Sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29958) . . . . Pag. 44

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Francesco», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Casa insieme», in Barletta, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 45

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia A.C.A.I. delle province di Alessandria, Asti e Torino», in Murisengo . . . . Pag. 45

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.C.I.S.», in Casale Monferrato . . . . Pag. 46

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.D.I.S. Costruzioni edili idrauliche stradali», in Casale Monferrato Pag. 46

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di Odalengo Piccolo», in Odalengo Piccolo . . . . . . Pag. 46

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Laves», in Coniolo Monferrato . . . . Pag. 47

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Partigiana di lavoro edile Medaglie d'Oro Italo Rossi Portaedile», in Casale Monferrato . . . . Pag. 47

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cometa 85», in Alessandria . . . . Pag. 48

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavasecco immagine», in Alessandria . . . . Pag. 48

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Acquario», in Novi Ligure . . . . Pag. 48

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa comunale di consumo tra i lavoratori di Solero», in Solero Pag. 49

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I paladini della musica», in Alessandria . . . . Pag. 49

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «F.T.P. 2000 - Facchinaggio trasporto pulizia», in Alessandria . . . . Pag. 50

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Novi promer», in Novi Ligure . . . . Pag. 50

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori», in Alessandria . . . . Pag. 50

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.F.L. - Cooperativa fattorini e lavori», in Alessandria . . . . Pag. 51

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova sezzadiese», in Sezzadio . . . . Pag. 51

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.», in Castelnuovo Bocca d'Adda. Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della «Axa» assicurazioni S.p.a., con sede in Torino. (Provvedimento n. 1889) . . . . . . Pag. 53

Regione Calabria

DECRETO 2 aprile 2001.

Autorizzazione alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce» emergente in località Noce di Bocca di Piazza del comune di Parenti . . . . Pag. 53

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 24 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto . . . . Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proroga dell'incarico di commissario straordinario della SIAE al prof. Mauro Masi . . . . Pag. 55

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Puerto Madryn (Argentina) . . . . Pag. 55

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 55

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 16 luglio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 56

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR+PI3» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 Plus» . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectyl» . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mg Layerplus» . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso verinario «FC Layerplus» . . . Pag. 57

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Approvazione della delibera adottata in data 19 aprile 2001 dall'Enasarco . . . Pag. 57

Modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata. Pag. 57

Modificazioni al regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti (ENPAF) . . . Pag. 57

Modificazioni al regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi . . . Pag. 58

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasferimento, intestazione ed accorpamento con contestuale riduzione di area, della concessione mineraria «San Grato», nei comuni di Boca e Cavallirio . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali: Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» . . . Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Siena: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 61

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: «Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2001). Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. **187**

Ministero della sanità

DECRETO 26 gennaio 2001.

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE.

01A6852

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. **188**

Ministero della sanità

DECRETO 21 giugno 2001.

Sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale.

01A7491

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. **189**

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 5 luglio 2001.

Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2-*bis*, comma 7, legge n. 66/01). (Deliberazione n. 287/01/CONS).

01A7847

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. **286.**

Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, concernente lo smaltimento in discarica di rifiuti;

Visto l'articolo 51, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente l'obbligo di partecipazione dei soggetti al Consorzio nazionale imballaggi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine relativo al divieto di conferire i rifiuti in discarica, in quanto l'operatività del suddetto divieto, in assenza delle indispensabili norme tecniche per lo smaltimento in discarica, peraltro in fase di avanzata elaborazione, rischia di determinare una diffusa situazione di emergenza rifiuti sul territorio nazionale, con gravi conseguenze sulla tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'obbligo di adesione al Consorzio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al 31 ottobre 2001, al fine di garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere *a)* e *l)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio, 2001 **n. 287.**

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 13 marzo 2001;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 febbraio e del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo

1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, è la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.

2. L'Ufficio del Governo assicura:

a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati;

b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;

c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno;

e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni;

f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprietà industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo;

g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.

3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.

Art. 2.

Compiti del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, si avvale dell'Ufficio del Governo, di cui è titolare:

a) per fornire, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per attuarne le determinazioni;

b) per effettuare, secondo le direttive generali e gli atti di impulso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di settore, sentito il Ministero dell'interno, studi, rilevazioni e verifiche ai fini della razionale distribuzione delle competenze tra gli uffici periferici dello Stato, formulando proposte dirette alla eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna struttura periferica, sia fra strutture diverse o tra organi amministrativi e organi tecnici;

c) per promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei tempi dei procedimenti ed il contenimento dei relativi costi, proponendo la stipula di accordi tra enti e uffici diversi per regolare il coordinamento delle relative attività e le modalità di avvalimento da parte di un ufficio delle strutture e dei servizi di un altro ufficio;

d) per favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) per promuovere progetti di istituzione di centri interservizi comuni a più amministrazioni, predisponendo, su incarico dei soggetti aderenti, i relativi schemi di convenzione e curandone l'attuazione con le modalità ivi previste;

f) per promuovere e coordinare le iniziative, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, finalizzate a dare attuazione alle leggi generali sul pro-

cedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici;

g) per curare, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica, le procedure decentrate di reclutamento del personale secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il titolare dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita le funzioni di commissario del Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di ogni altra disposizione che ne regola la competenza. Nell'esercizio di tali funzioni, si avvale degli altri Uffici del Governo nell'ambito della regione al fine di:

a) favorire e promuovere la attuazione degli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata al fine di coordinare l'esercizio delle competenze statali, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali e di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) verificare l'attuazione, da parte degli Uffici periferici dello Stato, delle intese definite nella Conferenza Stato-regioni e nella Conferenza unificata in materia di interscambio di dati e informazioni sull'attività statale, regionale, provinciale e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

Convenzioni e conferenze di servizi

1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate, per conto dello Stato, dal titolare dell'Ufficio del Governo competente per territorio.

2. Il titolare dell'Ufficio del Governo, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio, per la cura di interessi statali attribuiti al predetto Ufficio può sempre indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza può essere altresì indetta dal titolare dell'Ufficio del Governo in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la relativa indizione è chiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

Art. 4.

Conferenza permanente e sezioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2, il titolare dell'Ufficio del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente dallo stesso presieduta e composta:

a) dai responsabili degli altri uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dai responsabili delle strutture periferiche delle agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove costituite secondo le disposizioni che ne regolano l'autonomia organizzativa;

c) dai responsabili delle strutture periferiche degli enti pubblici a carattere nazionale e degli altri enti pubblici operanti nella provincia, esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione e gli enti dotati di autonomia funzionale.

2. La conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:

a) amministrazioni d'ordine;

b) sviluppo economico e attività produttive;

c) territorio, ambiente e infrastrutture;

d) servizi alla persona e alla comunità.

La conferenza permanente delibera in ordine alle modalità del proprio funzionamento.

3. Alle singole sezioni della conferenza permanente partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui al comma 1 competenti per il territorio della provincia e i responsabili delle strutture e degli uffici competenti dell'Ufficio del Governo. Nel capoluogo di regione partecipano anche i responsabili delle strutture e degli uffici competenti per l'intero territorio regionale o per parti di esso non coincidenti con quello di una provincia. In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono invitati a partecipare alle singole sedute i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere, inoltre, invitati a partecipare anche i rappresentanti delle istituzioni universitarie, i soggetti esponenziali di organismi sociali e ordini professionali, i gestori di pubblici servizi e di servizi di pubblica utilità ed esperti.

4. Le sezioni della conferenza permanente deliberano in ordine alle modalità e ai termini del concorso di ciascuna struttura o ufficio in essa rappresentati alla acquisizione dei dati e degli elementi conoscitivi necessari per la assunzione, da parte del titolare dell'Ufficio del Governo, delle iniziative di cui all'articolo 2, al monitoraggio sullo stato di attuazione delle leggi di interesse generale per la pubblica amministrazione, alla elaborazione di studi e ricerche su aspetti funzionali, gestionali e organizzativi comuni a più strutture amministrative.

5. Alle sedute della conferenza permanente e delle sezioni possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali di volta in volta interessati.

6. Al fine di garantire il reciproco raccordo e la reciproca informazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, il titolare dell'Ufficio del Governo del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari degli altri Uffici del Governo nell'ambito della regione, anche ad iniziativa di questi ultimi.

Art. 5.

Potestà di indirizzo del Presidente del Consiglio

1. Nell'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attività amministrativa del Governo, di coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, e di promozione dello sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, emana direttive generali in ordine al funzionamento ed alle attività delle conferenze permanenti e può disporne la convocazione indicando le questioni di interesse generale da trattare. In questo caso la conferenza permanente è convocata entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

2. La conferenza permanente o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della giunta regionale, del presidente della provincia, ovvero del sindaco del comune capoluogo, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali o comunali o di altri enti locali.

Art. 6.

Funzionamento delle conferenze permanenti

1. La conferenza permanente ha sede presso l'Ufficio del Governo e la segreteria è composta da personale ivi in servizio.

2. La conferenza permanente è comunque convocata ogni anno entro trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi finanziarie e di bilancio.

3. I verbali delle sedute della conferenza permanente e delle sezioni, nonché le relative deliberazioni sono trasmessi, oltre che ai componenti della conferenza medesima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno e ai Ministeri competenti, a cura del titolare dell'Ufficio del Governo.

Art. 7.

Coordinamento degli indirizzi dei Ministri

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede in caso di contrasto tra gli indirizzi adottati dai Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei riguardi dei titolari degli Uffici del Governo in relazione ai compiti, dagli stessi esercitati per conto delle rispettive amministrazioni.

Art. 8.

Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1, si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando prioritariamente, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1, il personale dirigenziale già in servizio presso i Commissariati del Governo.

2. Alla gestione dei servizi comuni e all'esercizio delle funzioni strumentali nelle strutture unitarie istituite ai sensi dell'articolo 10, si provvede, in relazione alle mansioni da espletare, secondo gli strumenti di partecipazione previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dall'articolo 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, con personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e con quello assegnato dalle amministrazioni le cui strutture periferiche confluiscono nell'Ufficio del Governo.

Art. 9.

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione interna degli Uffici del Governo è definita secondo criteri di efficacia, economicità e flessibilità correlati alle caratteristiche socio-economiche e all'assetto istituzionale delle aree di competenza, in particolare di quelle metropolitane, garantendo ai titolari degli uffici la potestà di adottare specifiche modalità organizzative, sia strutturali che funzionali, sentite le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2000.

2. I provvedimenti di organizzazione degli Uffici del Governo si ispirano al criterio della concentrazione funzionale, organizzativa e logistica delle varie strutture periferiche ministeriali, garantendo peraltro l'adeguata valorizzazione di specifiche competenze ad esse correlate.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalità di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella *A* allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli Uffici del Governo per i restanti profili è stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e

delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicità, che una struttura interna dell'Ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza, regolandone le modalità.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale individuati ai sensi del comma 1 sono conferiti dal titolare dell'Ufficio del Governo ai dirigenti assegnati e scelti a tal fine dai Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Restano ferme le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n 139, in materia di assegnazione e di conferimento di incarichi ai funzionari della carriera prefettizia.

5. Il prefetto titolare dell'Ufficio del Governo convoca e presiede periodiche riunioni dei funzionari preposti ai posti di funzione e agli uffici dirigenziali per acquisirne le valutazioni e le proposte in ordine ai problemi del coordinamento interno e del miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino.

Art. 10.

Servizi comuni

1. I provvedimenti che disciplinano l'organizzazione degli Uffici del Governo prevedono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, la concentrazione in strutture unitarie dei seguenti servizi comuni agli uffici che in essi confluiscono:

a) controllo di gestione;

b) gestione del personale distintamente per i ruoli di appartenenza;

c) amministrazione, servizi generali e attività contrattuale;

d) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio;

e) contabilità e gestione finanziaria.

2. La gestione dei sistemi informativi automatizzati degli Uffici del Governo nella regione è affidata ad una apposita struttura unitaria istituita nell'ufficio del capoluogo regionale, al fine di garantire progressivamente un sistema di collegamento che assicuri la funzionalità operativa dei sistemi stessi nel loro complesso.

3. L'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'Ufficio del Governo è organizzato in modo da consentire che le richieste di tutti i servizi possano essere presentate dal cittadino attraverso un unico sportello, a cui è possibile accedere da qualsiasi sede in cui l'ufficio è logisticamente articolato, provvedendo in tal senso ad una efficace interconnessione dei sistemi informatici.

Art. 11.

Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Presso ciascun Ufficio del Governo è istituito un ufficio che esercita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle attività svolte dall'ufficio.

2. L'ufficio svolge, su richiesta e per conto dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, le verifiche ispettive di cui al comma 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il titolare dell'Ufficio del Governo, d'intesa con l'amministrazione competente, richiede all'ufficio di cui al comma 1 di eseguire ispezioni e verifiche nell'ambito degli uffici e delle strutture periferiche dello Stato. Dell'esito degli accertamenti è informata immediatamente l'amministrazione centrale di riferimento.

Art. 12.

Dirigenti delle strutture interne

1. I rapporti del prefetto, titolare dell'Ufficio del Governo, con i Ministri preposti alle amministrazioni le cui strutture periferiche in esso confluiscono e con i dirigenti di dette strutture sono regolati dalle disposizioni degli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo.

2. Le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definite da ciascun Ministro ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano i criteri generali ai quali i dirigenti preposti alle strutture di primo livello di ciascun Ministero e ai centri di responsabilità si attengono nella formulazione delle conseguenti istruzioni tecniche per l'esercizio delle funzioni e nella distribuzione delle risorse a livello periferico. Tali direttive sono comunicate al prefetto, che ne cura l'attuazione a livello periferico.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di attribuzioni del funzionario prefettizio, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativamente ai compiti del titolare dell'Ufficio, gli altri dirigenti preposti alle articolazioni interne dell'Ufficio adottano la generalità degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti alle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza ed esercitano tutti i relativi poteri di spesa ad esclusione di quelli correlati alla gestione unitaria di funzioni strumentali e dei servizi comuni di cui all'articolo 10.

4. Le strutture componenti l'Ufficio del Governo, per le quali i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, non prevedono il livello dirigenziale, svolgono in posizione di autonomia le funzioni tecniche assegnate, ivi compresa la adozione dei relativi atti e provvedimenti, fermi restando i compiti di coordinamento attribuiti dall'articolo 17, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al titolare dell'ufficio dirigenziale del quale dette strutture fanno parte.

Art. 13.

Controllo interno

1. Presso ogni Ufficio del Governo, la struttura unitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, posta alle dirette dipendenze del suo titolare, è responsabile della progettazione e della gestione del controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. La valutazione dei dirigenti assegnati all'Ufficio del Governo dalle amministrazioni dello Stato è svolta dal prefetto titolare dell'Ufficio, che raccoglie a tal fine gli elementi di loro competenza dalle amministrazioni interessate, secondo le modalità indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 1. Il prefetto riferisce all'amministrazione di appartenenza l'esito della valutazione. Restano ferme le disposizioni che regolano l'ordinamento speciale della carriera prefettizia ed, in particolare, l'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

3. L'attività di valutazione e controllo strategico, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è svolta, per la parte di competenza, dal servizio di controllo interno di ciascuna amministrazione, curando i necessari raccordi funzionali con il prefetto titolare dell'Ufficio del Governo. La relazione sulle risultanze delle analisi effettuate, annualmente redatta dai predetti servizi, è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai rispettivi Ministri. Il servizio di controllo interno del Ministero dell'interno, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su richiesta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri, può svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive amministrazioni a livello periferico, d'intesa con le amministrazioni di riferimento.

Art. 14.

Risorse

1. Le somme assegnate per le spese di funzionamento dalle amministrazioni centrali agli Uffici del Governo confluiscono in un unico fondo della cui gestione è responsabile il titolare dell'ufficio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n 279.

2. Ferme restando le norme vigenti in materia di spese del Ministero dell'interno, gli Uffici del Governo adottano procedure idonee ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, la distinta gestione e rendicontazione dei fondi loro assegnati dalle amministrazioni centrali.

3. Le spese per i servizi comuni di cui all'articolo 10 sono gestite e rendicontate unitariamente per tutte le amministrazioni, attribuendo a ciascuna di esse la quota spettante.

4. Le modalità e le specifiche tecniche della gestione e della rendicontazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Art. 15.

Disposizioni per le regioni a statuto speciale

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente alla trasformazione delle prefetture in Uffici del Governo e al riordino ed all'accorpamento, nell'ambito di detti Uffici, delle strutture periferiche delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano anche nelle regioni a statuto speciale fatta esclusione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano e fatte salve le competenze spettanti alle altre regioni a statuto speciale.

Art. 16.

Disposizioni di semplificazione organizzativa

1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i relativi compiti sono attribuiti alla conferenza permanente di cui all'articolo 4.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data indicata nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 9 e degli atti di preposizione dei funzionari alle strutture unitarie competenti all'esercizio dei servizi comuni ai sensi dell'articolo 10, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento delle strutture periferiche confluite nell'Ufficio del Governo, vigenti alla data indicata nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Ai fini della attuazione delle disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, da adottare entro il sessantesimo giorno antecedente alla fine della legislatura corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire al Ministero dell'interno in relazione al trasferimento dei compiti degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VERONESI, *Ministro della sanità*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 10, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione conferisce il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato):

«1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci che non superi i seguenti limiti:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 443/1985: si veda nelle note alla premesse.

01G0346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. **288.**

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, primo comma, lettera *c),* della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori stessi;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni:

a) settore delle lavorazioni artistiche:

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

b) settore delle lavorazioni tradizionali:

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;

c) settore dell'abbigliamento su misura:

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302

ALLEGATO (art. 1.)

ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

I — Abbigliamento su misura:

lavori di figurinista e modellista;

modisterie;

confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;

sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;

realizzazione di modelli per pellicceria;

sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;

camicerie;

fabbricazione di cravatte;

fabbricazione di busti;

fabbricazione di berretti e cappelli;

confezione a maglia di capi per abbigliamento;

fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;

lavori di calzoleria.

II — Cuoio, pelletteria e tappezzeria:

bulinatura del cuoio;

decorazione del cuoio;

limatura del cuoio;

ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);

lucidatura a mano di pelli;

fabbricazione di pelletteria artistica;

fabbricazione di pelletteria comune;

pirografia;

sbalzatura del cuoio;

fabbricazione di selle;

stampatura del cuoio con presse a mano;

tappezzeria in cuoio;

tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

III — Decorazioni:

lavori di addobbo e apparato;

decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;

decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;

decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);

lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;

lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

IV — Fotografia, riproduzione disegni e pittura:

riproduzione di acquaforti;

realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;

riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;

riproduzione di xilografie;

lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;

riproduzione di disegni per tessitura;

lavori di copista di galleria;

composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);

lavori di fotoincisione;

lavori di fotoritocco;

V — Legno e affini:

lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;

lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;

lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);

fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;

tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;

lavorazione del sughero;

fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;

fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;

lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;

fabbricazione di sedie;

fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;

fabbricazione e montaggio di cornici;

fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);

ebanisteria;

fabbricazione di pipe;

fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;

carpenteria in legno;

verniciatura di imbarcazioni in legno;

VII — Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:

lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);

lavori di cesellatura;

lavori della filigrana;

lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;

lavorazione ad intarsio delle pietre dure;

incastonatura delle pietre preziose;

lavori di miniatura;

lavori di smaltatura;

formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);

infilatura di perle.

VIII — Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:

servizi di barbiere;

lavorazione di parrucche;

servizi di parrucchiere per uomo e donna;

attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990)

IX — Strumenti musicali:

fabbricazione di arpe;

fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;

fabbricazione di ottoni;

liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;

fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;

fabbricazione di campane;

lavori di accordatura;

fabbricazione di corde armoniche.

X — Tessitura, ricamo ed affini:

fabbicazione di arazzi;

lavori di disegno tessile;

fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;

lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;

tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);

tessitura a mano di tappeti e stuoie;

confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;

lavorazione e produzione di arredi sacri;

fabbricazione e tessitura di bomboniere;

fabbricazione di vele;

fabbricazione di retine per capelli;

XI — Vetro, ceramica, pietra ed affini:

lavori di applicazione di vetri;

lavori di decorazione del vetro;

fabbricazione di perle a lume con fiamma;

lavori di incisione di vetri;

lavori di piombatura di vetri;

fabbricazione di oggetti in vetro;

fabbricazione di vetrate;

molatura di vetri;

modellatura manuale a fuoco del vetro;

soffiatura del vetro;

fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;

produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;

fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;

lavori di formatore statuista;

lavori di mosaico;

lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;

lavorazione artistica dell'alabastro.

XII — Carta, attività affini e lavorazioni varie:

rilegatura artistica di libri;

fabbricazione di oggetti in pergamena;

fabbricazione di modelli in carta e cartone;

lavorazione della carta mediante essiccazione;

fabbricazione di ventagli;

fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;

fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

XIII — Alimentaristi:

lavorazione cereali e sfarinati;

produzione di paste alimentari con o senza ripieno;

produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;

produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;

produzione di gelateria;

produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;

produzione di olio d'oliva;

produzione di conserve animali e vegetali;

produzione e conservazione di prodotti ittici;

produzione e stagionatura di salumi;

lavorazione ed essiccazione di carni fresche;

lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;

produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;

produzione di specialità gastronomiche;

produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;

produzione di distillati e liquori;

lavorazione di funghi secchi e tartufi;

lavorazione di erbe e aromi;

lavorazione di frutta secca e conservata

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 11 *(L'Ufficio territoriale del Governo)*. — 1. Le prefetture sono trasformate in Uffici territoriali del Governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'Ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Rapporti con il sistema delle autonomie)*. — 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si avvale altresì, sul territorio, dei commissari di Governo nelle regioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 9, commi 2, lettera *c)*, e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, m attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.»

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a)-b) (Omissis);

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

(Omissis);

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.».

— Si riporta il testo dell'art. 36, commi 5 e 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative ò di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 13 *(Commissario del Governo)*. — 1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri:

a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministro di singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'art. 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai tini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza.

2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, lettera *a)*, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 6 *(Coordinamento delle informazioni)*. — 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):

«1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni:

a) - i) (Omissis);

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo vigente degli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione precedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.».

«Art. 14-*bis*. — 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determina-

zione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.

Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.».

«Art. 14-*ter*. — 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.».

Nota all'art. 4:

— Per l'argomento della legge 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative assunte dal Governo nelle specifiche materie;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione. dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 31 *(Istituti di partecipazione)*. — 1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi dell'art. 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'art. 45, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale)*. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».

— Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 8.

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 8):

«Art. 10 *(Individuazione dei posti di funzione)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.».

«Art. 11 *(Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione)*. — 1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario.

2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione al competente Dipartimento.

4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.».

«Art. 12 *(Conferimento dei posti di funzione)*. — 1. Gli incarichi di capo di Dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.

2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del Dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede.

4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.».

«Art. 13 *(Assegnazione dei funzionari prefettizi)*. — 1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del governo è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibiità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)-d) (Omissis);

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile)*. — 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa):

«Art. 14. — 1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3-*bis*. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3-*ter*. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-*bis*, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare l'apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3-*quater*. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3-*quinquies*. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-*sexies*. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3-*septies*. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-*sexies* non ne sospende l'esecuzione.

3-*octies*. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.».

Note all'art. 12:

— Per il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 14, 16 e 17, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle, norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*. — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione, politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

«Art. 17 *(Funzioni dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8):

«Art. 14 *(Attribuzioni del funzionario prefettizio)*. — 1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella *B* allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.

2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del Governo la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (per l'argomento v. nelle note all'art. 11):

«Art. 4 *(Controllo di gestione)*. — 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce :

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.».

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2 del citato art. 21 del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8):

«Art. 23 *(Verifica dei risultati)*. — 1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'art. 12.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

— Per il testo vigente dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alla premesse.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.».

01G0347

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2001, n. **289.**

Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, che ha inserito nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis)*;

Visto l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese veterinarie sostenute, fino all'importo di L. 750.000 e limitatamente alla parte che eccede L. 250.000;

Visto l'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che demanda ad un apposito decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernono spese sostenute in relazione alla sfera personale del soggetto;

Atteso che i predetti oneri possono essere detratti se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;

Tenuto conto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 novembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6112 del 24 maggio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 364

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):

«1. Nell'art. 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000. Con decreto del Ministero delle finanza sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese";».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis*, del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 13-*bis (Detrazioni per oneri)*. — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *b)* e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata dei bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h)*;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legga 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche.

1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* ed *i-bis)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animei e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono sostituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica».

Nota all'art. 1:

— Il testo delll'art. 13-*bis*, comma 1, letera *c-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato in note alle premesse.

01G0344

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2001.

Attribuzione dei profili professionali al personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000, Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 2, con il quale sono state rideterminate e ripartite, nella struttura centrale e per tipologia di ufficio periferico, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un totale complessivo di 1.644 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 48192 in data 26 marzo 2001, come successivamente integrata dalla nota n. 48209 del 27 marzo 2001, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 1, 4º periodo, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, al fine di attribuire i diversi profili professionali ai contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, così come definite nella tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276;

Considerato che l'operazione di attribuzione dei profili professionali al personale appartenente alle posizioni economiche delle aree *A*, *B* e *C*, come sopra prospettata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale;

Visto l'art. 13, quinto comma del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Preso atto degli accordi per l'individuazione dei nuovi profili professionali intervenuti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le organizzazioni sindacali nazionali, rispettivamente sottoscritti in data 2 febbraio 2001 e 22 marzo 2001;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG-330/FP-56855 del 7 aprile 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto richiesto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 1, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono ridefinite, conseguentemente all'attribuzione dei diversi profili professionali, secondo l'allegata tabella *A* - Quadri 1, 2, 3 e 4, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276 nella parte riguardante le aree funzionali e le posizioni economiche, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CANANZI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 231

TABELLA *A* - Quadro 1

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Area funzionale - Posizione economica Profilo professionale	Dotazione organica

Riepilogo nazionale

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica / Profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	68
Coordinatore economico statistico	11
Coordinatore tecnico	69
Coordinatore informatico	5
Totale	153
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	100
Funzionario economico statistico	30
Funzionario tecnico	45
Funzionario informatico	14
Totale	189
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	247
Collaboratore tecnico	54
Collaboratore informatico	10
Totale	311
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	134
Assistente tecnico	17
Assistente informatico	32
Totale	183
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	366
Operatore tecnico	32
Totale	398
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto ai servizi amministrativi	125
Addetto ai servizi tecnici	44
Totale	169
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	67
Totale	67
Totale complessivo	1470

TABELLA *A* - Quadro 2

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Area funzionale - Posizione economica Profilo professionale	Dotazione organica

Amministrazione centrale

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	59
Coordinatore economico statistico	8
Coordinatore tecnico	43
Coordinatore informatico	4
Totale	114
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	97
Funzionario economico statistico	27
Funzionario tecnico	35
Funzionario informatico	14
Totale	173
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	227
Collaboratore tecnico	25
Collaboratore informatico	10
Totale	262
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	121
Assistente tecnico	14
Assistente informatico	32
Totale	167
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	346
Operatore tecnico	30
Totale	376
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto ai servizi amministrativi	120
Addetto ai servizi tecnici	44
Totale	164
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	60
Totale	60
Totale complessivo	1316

TABELLA *A* - Quadro 3

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Area funzionale - Posizione economica Profilo professionale	Dotazione organica

Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia

Dotazione organica complessiva del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore tecnico	11
Totale	11
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario tecnico	2
Totale	2
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico	8
Totale	10
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Totale	4
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	7
Totale	7
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto ai servizi amministrativi	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	4
Totale	4
Totale complessivo	39

TABELLA *A* - Quadro 4

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Area funzionale - Posizione economica Profilo professionale	Dotazione organica

Uffici già appartenenti alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

Dotazione organica complessiva del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	9
Coordinatore economico statistico	3
Coordinatore tecnico	15
Coordinatore informatico	1
Totale	28
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	3
Funzionario economico statistico	3
Funzionario tecnico	8
Totale	14
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	18
Collaboratore tecnico	21
Totale	39
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	9
Assistente tecnico	3
Totale	12
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	13
Operatore tecnico	2
Totale	15
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto ai servizi amministrativi	4
Totale	4
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3
Totale	3
Totale complessivo	115

01A7833

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001.

Indizione della «Giornata nazionale della prevenzione oncologica».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la promozione della prevenzione nel settore oncologico si inserisce tra gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, quale potenziamento della cultura della salute;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione nel settore oncologico, da raggiungersi attraverso la più ampia diffusione di adeguate informazioni al riguardo e la promozione di ogni altra utile iniziativa da svolgersi annualmente in una specifica giornata;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere le diverse iniziative nei settori di rispettiva competenza, concentrabili in detta giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della prevenzione oncologica e di promozione di iniziative di informazione e di diffusione dei vari aspetti del tema medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di primavera di ogni anno, designata «Giornata nazionale della prevenzione oncologica», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione nel settore oncologico, quale potenziamento della cultura della salute.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 35

01A7692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore, che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Meijer Marinus Hendrik, nato a De Bilt (Paesi Bassi) il 2 gennaio 1956, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «civiel ingenieur» conseguito presso la Technische Hogeschool di Delft (Paesi Bassi) nell'ottobre 1980;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Ritenuto che il richiedente ha in questo modo acquisito una formazione professionale completa, paragonabile pertanto a quella richiesta all'ingegnere italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 4 aprile 2001;

Decreta:

Al sig. Meijer Marinus Hendrik, nato a De Bilt (Paesi Bassi) il 2 gennaio 1956, cittadino olandese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A7790

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 marzo 2001.

Ammissione al finanziamento di ulteriori 28 programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Promozione di programmi innovativi di ambito urbano denominati programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» (PRUSST), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1999, che modifica ed integra il sopra citato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000, che ha approvato la graduatoria dei PRUSST ed ha ammesso al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, così come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, da ripartire in quote di uguale importo; i seguenti 48 programmi:

a) per ciascuna regione e provincia autonoma, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato, come da allegato *A* del medesimo decreto ministeriale;

b) tra i restanti programmi utilmente collocati nella gradutoria, di cui all'allegato *B* del medesimo decreto ministeriale, quelli che hanno conseguito un punteggio complessivo uguale o maggiore di 80 punti;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000, n. 2012, che ha ammesso al finanziamento, pari a L. 4.068.000.000, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, da ripartire in quote di uguale importo, i programmi promossi dal comune di Palermo e dal comune di Formia, utilmente posti nella «graduatoria dei restanti programmi», allegato *B*, del decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto l'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che autorizza, tra l'altro, la spesa di lire 30 miliardi per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, comma 63, lettera *a)*, dela legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 dicembre 2000, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 ed in particolare la dotazione finanziaria sul capitolo n. 8011 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici U.P.B. 5.2.1.1. che comprende i 30 miliardi di cui all'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto di destinare i sopra indicati fondi al finanziamento di una quota integrativa dei PRUSST promossi dai comuni di Palermo e di Formia fino alla concorrenza di L. 2.886.811.000, in modo da parificarli con gli altri 48 programmi individuati con il decreto ministeriale 19 aprile 2000, edi ulteriori 28 programmi, utilmente posti nella «graduatoria dei restanti programmi», allegato *B* del medesimo decreto ministeriale 19 aprile 2000, ciascuno per L. 1.000.000.000, finalizzate all'assistenza tecnica, di cui all'art. 6, lettera *a)*, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. È integrato, per una somma di L. 1.705.622.000, da ripartire in quote di uguale importo, il finanziamento dei programmi promossi dai comuni di Palermo e di Formia, già ammessi con decreto ministeriale 14 dicembre 2000, n. 2012.

Art. 2.

1. Sono ammessi al finanziamento, per lire 28.000.000.000, da ripartire in quote di uguale importo, i programmi promossi dalla provincia di Foggia (prot. 1172), dal comune di Moncalieri (Torino) (prot. 746), dalla provincia di Matera (prot. 1062), dal comune di Piana degli Albanesi (Palermo) (prot. 1056), dal comune di Venezia (prot. 1170), dalla provincia di Ancona (prot. 1166), dalla provincia di Reggio Calabria (prot. 1242), dalla provincia di Pavia (prot. 1072), dal comune di Sestri Levante (Genova) (prot. 1112), dal comune di Fiumicino (Roma) (prot. 1108), dal comune di Forlì (prot. 1109), dalla provincia di Salerno (prot. 1089), dal comune di Torino (prot. 1034), dal comune di Floridia (Siracusa) (prot. 1159), dal comune di Messina (prot. 1069), dal comune di Carmagnola (Torino) (prot. 1003), dal comune di Rovigo (prot. 1094), dalla provincia di Ferrara (prot. 1195), dal comune di Cefalù (Palermo) (prot. 1044), dalla regione Abruzzo (prot. 1099), dal comune di Fermo (Ascoli Piceno) (prot. 1088), dal Comune di Catania (prot. 1158), dalla provincia di Reggio Calabria (prot. 1241), dal Comune di Trivento (Campobasso) (prot. 1048), dal comune di Lecce (prot. 993), dal comune di Vicenza (prot. 133), dal comune di Cinigiano (Grosseto) (prot. 1103) e dalla provincia di Vibo Valentia (prot. 1163).

2. Le somme di cui al comma 1, sono finalizzate all'assistenza tecnica, di cui all'art. 6, lettera *a)*, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

Art. 3.

1. La restante somma, di L. 294.378.000, potrà essere destinata per i servizi indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998.

Roma, 28 marzo 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 17

01A7791

DECRETO 11 aprile 2001.

Approvazione della graduatoria relativamente ai programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento della Commissione europea per i Fondi europei per lo sviluppo regionale FESR n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea del 28 aprile 2000, n. 2000/C141/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, serie C 141/8, del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, Urban II;

Vista la legge del 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante norme sul riordino delle competenze del CIPE;

Vista la deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 relativa al «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che, all'art. 2, punto *b)*, devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali quote dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1998, n. 11339/487 di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 6 luglio 2000;

Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, approvato con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999, n. 139/1999;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000 concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, in corso di pubblicazione, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma Urban II per il periodo 2000/2006;

Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione di principio del 14 aprile 2000;

Visto il decreto del 19 luglio 2000 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra indicato decreto ministeriale 19 luglio 2000 che destina i finanziamenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale all'attivazione sul territorio nazionale di un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;

Vista la nota del 2 agosto 2000, prot. n. 1283/2000/SP inviata alla Commissione europea, di richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare;

Vista la nota del 25 settembre 2000, prot. D (OO)7504 della Commissione europea che amplia il numero dei programmi da finanziare da otto a dieci;

Vista la nota n. 1354 del 19 settembre 2000 d'intesa - Ministero lavori pubblici DICOTER - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di coesione - con la quale sono stati definiti i criteri operativi come previsto all'art. 13, punto 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 19 luglio 2000;

Vista la nota direttoriale del 17 novembre 2000 n. 401/Segr., con la quale sono state trasmesse le risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 11 del decreto 19 luglio 2000;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria Urban II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, concede ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Vista la nota direttoriale del 2 aprile 2001, n. 358, con la quale è rettificato l'esito dell'istruttoria di cui alla nota 17 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la graduatoria, allegata sotto la lettera *A* che fa parte integrante del presente decreto.

2. Sono ammessi al finanziamento, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1 del decreto 19 luglio 2000, i primi quattro programmi che hanno conseguito il punteggio più elevato ricadenti nelle regioni interessate dal quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, i primi quattro programmi ricadenti nelle restanti regioni, nonché i primi due ammessi e valutati, utilmente collocati nella graduatoria generale.

3. Sono altresì ammessi al finanziamento, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, i successivi venti programmi, ammessi e valutati, utilmente collocati nella graduatoria generale, in aggiunta a quelli di cui al comma 2.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro: NESI

ALLEGATO *A*

GRADUATORIA COMUNI OB.1
art. 14, comma 1 lett. a)

n.	Prot.	PROPONENTE	Punt.
1	1390	CROTONE (*)	90,0
2	1376	MISTERBIANCO(*)	88,0
3	1419	MOLA DI BARI (*)	82,5
4	1407	TARANTO(*)	81,5

GRADUATORIA COMUNI FUORI OB.1
art. 14, comma 1 lett. a)

n.	Prot.	PROPONENTE	Punt.
1	1382	MILANO(*)	88,8
2	1364	GENOVA(*)	88,0
3	1413	PESCARA(*)	87,0
4	1379	CARRARA(*)	85,6

GRADUATORIA GENERALE
Art. 14, comma 1 lett. b)

n.	Prot.	PROPONENTE	Punt.
9	1414	CASERTA(*)	81,4
10	1374	TORINO(*)	78,6
11	1404	ERCOLANO(*)	77,7
12	1395	SETTIMO TORINESE(*)	77,5
13	1424	CATANZARO(*)	77,5
14	1440	VENEZIA(*)	77,4
15	1445	VENARIA REALE(*)	75,2
16	1375	CAVA DEI TIRRENI(*)	75,0
17	1399	SAVONA(*)	74,5
18	1365	CINISELLO BALSAMO(*)	74,4
19	1394	MESSINA (*)	74,4
20	1416	TRIESTE(*)	74,0
21	1406	BRINDISI(*)	73,5
22	1391	LIVORNO(*)	71,9
23	1444	SEREGNO(*)	69,3
24	1443	AVERSA(*)	69,1
25	1401	ROVIGO(*)	68,3
26	1442	BITONTO(*)	68,1
27	1368	TRAPANI(*)	67,9
28	1370	BAGHERIA(*)	67,5
29	1403	CALTAGIRONE(*)	67,0
30	1389	CAMPOBASSO(*)	66,7
31	1412	PRATO	66,4
32	1381	RAGUSA	65,0
33	1369	LAMEZIA TERME	64,0
34	1425	MANFREDONIA	62,5
35	1362	REGGIO EMILIA	60,5
36	1363	CAGLIARI	58,2
37	1432	POZZUOLI	58,0
38	1429	BARI	58,0
39	1388	ROMA	57,5
40	1437	CALTANISSETTA	57,2
41	1423	CARINI	57,1
42	1420	S. SEVERO	56,0
43	1357	NUORO	55,7
44	1428	VIBO VALENTIA	54,3
45	1439	SALERNO	54,2
46	1417	AREZZO	54,0
47	1427	MOLFETTA	53,5
48	1438	AVELLINO	52,7
49	1371	ANCONA	50,5
50	1411	BACOLI	50,5
51	1400	CATANIA	48,5
52	1426	COSENZA	48,5
53	1385	L'AQUILA	48,5
54	1431	MARANO	48,4
55	1405	MAZARA DEL VALLO	48,3
56	1435	RENDE	47,7
57	1393	MATERA	47,5
58	1384	TIVOLI	47,5
59	1447	CERIGNOLA	47,4
60	1380	CHIETI	47,1
61	1396	BARLETTA	47,0
62	1422	NAPOLI	47,0
63	1436	TERAMO	46,3
64	1449	MODENA	45,9
65	1408	BARCELLONA P.DI C.	45,0
66	1430	CARDITO	45,0
67	1386	BISCEGLIE	44,1
68	1415	ASTI	44,0
69	1434	PATERNO'	43,5
70	1402	PERUGIA	41,5
71	1392	GRAGNANO	41,5
72	1367	CAIANO	41,0
73	1397	BELPASSO	40,4
74	1433	CASTELLAMMARE DI S.	40,4
75	1421	PALERMO	40,3
76	1409	GELA	39,4
77	1418	PADOVA	39,0
78	1372	PORTICI	37,5
79	1378	QUARTU S. ELENA	37,0
80	1383	ASCOLI PICENO	35,0
81	1361	SASSARI	34,5
82	1398	FOGGIA	34,5
83	1377	SESTO S. GIOVANNI	31,9
84	1366	GIOVINAZZO	29,5
85	1441	ACICATENA	26,0
86	1387	BERGAMO	14,5
87	1410	REGGIO CALABRIA	n.c.[1]
88	1366	MONCALIERI	n.c.[2]
89	1448	MONDRAGONE	n.a.[3]

(*) programmi finanziati dal presente decreto
[1] non classificato per mancanza dati
[2] non classificato per mancanza dati
[3] non ammissibile: ab.23.301 in provincia non metropolitana

01A7832

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2001.

Approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari alle agevolazioni fiscali per l'esercizio 2000, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto del 22 luglio 1998, n. 275 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formi gli elenchi delle domande-dichiarazione pervenute, e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 316 del 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 18 maggio 2000, recante: «Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, n. 275»;

Viste le domande-dichiarazione trasmesse a questo Ministero per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 3 del citato decreto del 22 luglio 1998, n. 275, relativamente alle quali è stata effettuata la valutazione di ammissibilità alle agevolazioni stesse, nelle forme indicate nello stesso decreto n. 275;

Visto il decreto ministeriale n. 213 del 12 marzo 2001, concernente un primo elenco di domande ammesse alla concessione dell'agevolazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un secondo elenco, relativo alle domande presentate da grandi imprese operanti nelle aree economicamente non depresse del territorio nazionale;

Rilevata la necessità di apportare integrazioni e modifiche in ordine alle agevolazioni già concesse per alcuni dei soggetti di cui all'elenco allegato al predetto decreto ministeriale n. 213 del 12 marzo 2001;

Visto il predetto decreto 18 maggio 2000, n. 316, che indica la disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 2000, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997, per un importo pari a 5 miliardi, e le disponibilità, per l'esercizio 2000, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto ministeriale n. 854 dell'11 dicembre 2000 di ripartizione, per l'anno 2000, delle disponibilità del capitolo 7550 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto n. 905 del 29 dicembre 2000 di impegno delle predette risorse;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato un secondo elenco di soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, formato secondo le modalità indicate all'art. 5 del decreto stesso e relativo a domande presentate da grandi imprese operanti nelle aree economicamente non depresse del territorio nazionale.

2. L'elenco di cui al precedente comma è allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

Art. 2.

1. Le agevolazioni per i soggetti di cui al seguente elenco, già ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 213 del 12 marzo 2001, sono così integrate:

N.	Impresa	Codice fiscale	Città	Provincia	Prot.	Data	Comma	Agevolazione
14	AGRIA S.p.a.	03954850636	S. Giuseppe Vesuviano	Napoli	371	5-6-2000	1a: Assunzioni	L. 15.000.000
292	Benelli Tecnomecanica S.p.a.	01196780413	Pesaro	Pesaro	475	19-6-2000	2a: Contratti	L. 90.000.000
293	Benelli Tecnomecanica S.p.a.	01196780413	Pesaro	Pesaro	476	19-6-2000	2a: Contratti	L. 3.600.000
68	C.D.P. S.p.a.	00259380541	Ellera Umbra	Perugia	745	18-8-2000	2a: Contratti	L. 45.000.000
465	Acquacontrol automazioni S.r.l.	02761990247	Arzignano	Vicenza	944	28-9-2000	2a: Contratti	L. 9.000.000
487	Rowan Elettronica S.r.l.	00673770244	Caldogno	Vicenza	1020	29-9-2000	2a: Contratti	L. 51.000.000
179	TEA Sistemi S.r.l.	01426520506	Pisa	Pisa	1227	4-10-2000	2a: Contratti	L. 9.000.000
607	M.A.I. S.r.l.	00745450155	Paderno Dugnano	Milano	1300	4-10-2000	2a: Contratti	L. 36.000.000

2. L'elenco di cui al precedente comma 1 è così integrato:

Impresa	Codice fiscale	Città	Provincia	Prot.	Data	Comma	Agevolazione
AGISCO S.r.l.	08241170151	Liscate	Milano	1379	6-10-2000	2a: Contratti	L. 213.000.000

Art. 3.

1. Le agevolazioni indicate negli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, complessivamente pari a L. 6.166.526.473, gravano sulle disponibilità, per l'esercizio 2000, del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo la seguente articolazione:

sezione aree depresse per L. 69.000.000;

sezione altre aree per L. 6.097.526.473.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del 22 luglio 1998, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e l'allegato elenco trasmesso al sistema informativo del Ministro delle finanze, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. *D* - GRANDI IMPRESE: ALTRE AREE

N.	Impresa	Codice fiscale	Città	Provincia	N.	Data	Comma	Sgravi
1	Arneg S.p.a.	00220200281	Campo San Martino	Padova	345	1-6-2000	2a: Contratti	L. 21.000.000
2	Ausimont S.p.a.	03297390159	Milano	Milano	368	5-6-2000	2a: Contratti	L. 248.100.000
3	Eni Tecnologie S.p.a.	07562850151	San Donato Milanese	Milano	412	9-6-2000	2b: Borse	L. 50.000.000
4	Feralpi Siderurgica S.p.a.	01898120173	Brescia	Brescia	420	12-6-2000	2a: Contratti	L. 249.000.000
5	Pirelli Pneumatici S.p.a.	07211330159	Milano	Milano	430	12-6-2000	2a: Contratti	L. 150.000.000
6	Pirelli Ambiente S.p.a.	09475100157	Milano	Milano	491	22-6-2000	2a: Contratti	L. 78.000.000
7	Pirelli S.p.a.	0886890151	Milano	Milano	492	22-6-2000	2b: Borse	L. 43.131.600
8	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	01513360345	Parma	Parma	505	28-6-2000	2a: Contratti	L. 172.200.000
9	Valeo S.p.a.	00504830019	Santena	Torino	559	10-7-2000	2a: Contratti	L. 42.000.000
10	Eurand International S.p.a.	00811410158	Milano	Milano	566	11-7-2000	2b: Borse	L. 15.000.000
11	Cedacrinord S.p.a.	00432960342	Collecchio	Parma	568	11-7-2000	2a: Contratti	L. 240.000.000
12	Becromal S.p.a.	00719440158	Milano	Milano	593	13-7-2000	2a: Contratti	L. 180.000.000
13	Casappa S.p.a.	00717660344	Collecchio	Parma	604	14-7-2000	2a: Contratti	L. 38.520.000
14	Sorma S.p.a.	00284630407	Cesena	Forlì	608	14-7-2000	2a Contratti	L. 237.600.000
15	Siemens S.p.a.	00751160151	Milano	Milano	634	20-7-2000	2a: Contratti	L. 250.000.000
16	Ribes S.p.a.	11528880153	Collecchio	Parma	682	31-7-2000	2a: Contratti	L. 237.000.000
17	Necsy S.p.a.	01315299286	Padova	Padova	744	18-8-2000	2a: Contratti	L. 237.000.000
18	Italfarmaco	00737420158	Milano	Milano	943	28-9-2000	2a: Contratti	L. 206.919.600
19	CRI. Servizi alle Imprese S.c.a.r.l.	07652470589	Roma	Roma	952	28-9-2000	2a: Contratti	L. 250.000.000
20	Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.c. a r.l.	08080950580	Roma	Roma	959	29-9-2000	2a: Contratti	L. 246.000.000
21	Ducati Corse S.r.l.	01927161206	Bologna	Bologna	1061	2-10-2000	2b: Borse	L. 43.040.273
22	Ducati Corse S.r.l.	01927161206	Bologna	Bologna	1062	2-10-2000	2a: Contratti	L. 141.000.000
23	Machining Centers Manufacturing S.p.a.	01172010330	Vigolzone	Piacenza	1065	2-10-2000	2a: Contratti	L. 45.000.000
24	Sep S.p.a.	06936640017	Torino	Torino	1110	2-10-2000	2a: Contratti	L. 33.000.000
25	Morellato S.p.a.	00347030280	Cittadella	Padova	1129	3-10-2000	2a: Contratti	L. 30.000.000
26	Somacis S.p.a.	00164050429	Castelfidardo	Ancona	1152	3-10-2000	2a: Contratti	L. 246.000.000
27	Intermac S.p.a.	01041910413	Pesaro	Pesaro	1156	3-10-2000	2a: Contratti	L. 102.000.000
28	Lever Fabergè Italia S.p.a.	12967180154	Milano	Milano	1168	3-10-2000	2a: Contratti	L. 60.000.000
29	Marcegaglia S.p.a.	01331020204	Gazoldo degli Ippoliti	Mantova	1178	3-10-2000	2a: Contratti	L. 240.000.000
30	Aim Azienda Speciale	95007660244	Vicenza	Vicenza	1213	3-10-2000	2a: Contratti	L. 24.000.000
31	H.T.P. Unitex S.p.a.	11639300158	Milano	Milano	1266	4-10-2000	2a: Contratti	L. 60.000.000
32	Medestea Internazionale S.r.l.	05875660010	Torino	Torino	1301	4-10-2000	2a: Contratti	L. 150.000.000
33	Amia S.p.a.	00728020405	Coriano	Rimini	1309	4-10-2000	2a: Contratti	L. 53.280.000
34	Aethra S.r.l.	00094260429	Ancona	Ancona	1310	4-10-2000	2a: Contratti	L. 240.000.000
35	Pirelli Informatica S.p.a.	07578860152	Milano	Milano	1347	4-10-2000	2a: Contratti	L. 246.840.000
36	Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a.	00753410158	Milano	Milano	1350	4-10-2000	2b: Borse	L. 50.000.000
37	Isap Omv Group S.p.a.	00221970239	Parona	Verona	1417	6-10-2000	2a: Contratti	L. 90.000.000
38	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	07089990159	Milano	Milano	1422	6-10-2000	2a: Contratti	L. 189.000.000
39	Candy Elettrodomestici S.r.l.	04666310158	Brugherio	Milano	1428	6-10-2000	2a: Contratti	L. 180.000.000
40	Centro Nazionale per le Risorse Biologiche	950580105	Genova	Genova	1429	6-10-2000	2b: Borse	L. 50.000.000
41	Akzo Nobel Coating S.p.a.	00697300150	Cesano B.	Milano	1434	6-10-2000	2a: Contratti	L. 90.000.000
42	Monsanto Italiana S.p.a.	00798570156	Peschiera Borromeo	Milano	1448	6-10-2000	2a: Contratti	L. 140.295.000
							TOTALE . . .	L. 5.694.926.473

01A7765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2001.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazoni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1994, che ha modificato il disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a D.O.C. Bolgheri in data 20 ottobre 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione rispettivamente: all'art. 4) comma 10, per la resa prevista nella tipologia rosso «superiore»; all'art. 6) per quanto attiene alle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo della tipologia «rosso»; dell'art. 8) nella sua interezza.

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di modifica degli articoli 4), 6) e 8) del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia formulati dal comitato stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alle modifiche del disciplinare di produzione di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 4) comma 10, dell'art. 6) per quanto attiene le caratteristiche organolettiche della tipologia «rosso» e dell'art. 8) nella sua interezza, del disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 4, 6 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983 e successive modifiche, sono modificati come nel testo di cui appresso:

art. 4, comma 10: «Per la tipologia rosso "superiore" la resa non deve essere superiore a t. 8 per ettaro in coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di kg. 2 per ceppo».

art. 6: Rosso:

colore: da rosso rubrino a granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 22 g/l.

art. 8: «Le bottiglie di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini "Bolgheri", per l'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini "Bolgheri" sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri 0,375; 0,750; 1,500; 3,000; 6,000; 9,000 e 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero.

Qualora venga utilizzata la bottiglia "bordolese" classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante».

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pax» S.r.l., in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva datata 16 febbraio 2000, eseguita dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce, nei confronti della Società cooperativa mista «Pax» S.r.l., con sede in Copertino (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Pax», s.r.l. sede Copertino (Lecce), via Mascagni n. 12, costituita in data 23 settembre 1980, con atto a rogito notaio dott. Gennaro Barone di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce, con decreto 27 ottobre 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Perrone con studio in Nardò (Lecce) in Corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7703

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Salinara Seconda», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 7 ottobre 1998 redatto dalla lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Salinara Seconda», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Salinara Seconda», con sede in Margherita di Savoia (Foggia) alla via Barletta n. 41, costituita in data 10 febbraio 1977, con atto a rogito notaio dott. Rizzo Nicolò di Trinitapoli, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 2 maggio 1977, è sciolta ai sensi degli articolo 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Vincenzo Tosiani, con studio in San Paolo di Civitate (Foggia) alla via L. Zuppetta n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7693

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piccola società cooperativa Airone a r.l.», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 settembre 1999 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa edilizia «Piccola società cooperativa Airone a r.l.» (già «Cooperativa Airone a r.l.»), con sede in Bergamo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Piccola Società cooperativa Airone a r.l.», (già «Cooperativa Airone a r.l.») con sede in Bergamo, via Broseta n. 4 Roma, costituita in data 6 giugno 1989, con atto a rogito del notaio dott. Marco Valerio Franco di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo in data 21 giugno 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il rag. Lorenzo Silini residente in Bergamo, alla via Locatelli n. 55, Villa Di Serio (Bergamo), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro* PILONI

01A7694

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, unità di Milano. (Decreto n. 29953).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. M-I Italiana, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 12 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria estrazione petroliferi applicato — a 22,44 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 29 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,40 ore settimanali a 22,44 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1 , foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7697

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, unità di Alcamo. (Decreto n. 29954).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Sicilmarmi, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 8 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 marzo 1999 stabilisce per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 2 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lapidei applicato — a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità su un organico complessivo di 62 unità;

Visto il provvedimento di reiezione n. 28953 del 9 ottobre 2000;

Vista la richiesta di riesame, inoltrata dalla società in questione con nota aziendale del 22 novembre 2000 e pervenuta presso questo ufficio in data 6 dicembre 2000, prot. n. 107200;

Valutata la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 26 marzo 2001, da cui emergono elementi di novità, tali, da superare le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;

Ritenuto, pertanto, di riesaminare l'istanza in questione, a seguito dei chiarimenti intervenuti;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, con sede in Alcamo (Trapani), unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità su un organico complessivo di 62 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi — a corrispondere il particolare beneficio previ-

sto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7698

DECRETO 30 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Caf, unità di S. Giorgio a Cremano. (Decreto n. 29955).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Confezioni Caf, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 28 marzo 2001, relativa al periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 luglio 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 marzo 2000 e 2 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 6 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore abbigliamento applicato —- a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità su un organico complessivo di 39 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Caf, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari 39 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Caf — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7699

DECRETO 30 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, unità di Belpasso. (Decreto n. 29956).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cavicontrol, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 26 settembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per un massimo di 26 unità lavorative per il periodo dal 3 marzo 2001 al 2 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2001 con decorrenza 3 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7700

DECRETO 31 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29957).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia;

Visto il decreto direttoriale datato 26 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 21 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, sede in Roma, unità di Roma, sedi periferiche collegate (Roma), per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7701

DECRETO 31 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma, sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29958).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia;

Visto il decreto direttoriale datato 30 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 settembre 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, sede in Roma, unità di Roma - Sedi periferiche collegate (Roma), per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7702

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Francesco», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l.», con sede in Viterbo, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Claudio Ricipiuti;

Vista la mancata accettazione dell'avv. Claudio Ricipiuti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la designazione dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco residente in Nettuno (Roma) alla via Mirabella n. 2 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l.», con sede in Viterbo alla via Vico Squarano n. 53, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 marzo 1999, in sostituzione dell'avv. Claudio Ricipiuti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7653

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Casa insieme», in Barletta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 17 gennaio 2000 redatto dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa insieme - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Barletta (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa insieme - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Barletta in piazza F. di Svevia n. 19, costituita in data 8 ottobre 1979, con atto a rogito notaio dott. Michele Vittorio Russo di Barletta, omologato dal tribunale di Trani con decreto 6 novembre 1979, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Dante Tirico con studio in Rionero in Vulture (Potenza) a largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia A.C.A.I. delle province di Alessandria, Asti e Torino», in Murisengo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di garanzia A.C.A.I. delle provincie di Alessandria, Asti e Torino» con sede in Murisengo, costituita in data 10 giugno

983 con atto a rogito notaio dott. Dell'Era Ennio, repertorio n. 89, registro società n. 3389 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 1305/199457/7, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7679

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.C.I.S.», in Casale Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «S.A.C.I.S.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita in data 17 gennaio 1958, con atto a rogito notaio dott. Arravito Emanuele, repertorio n. 745, registro società n. 1692 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 254/60424/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7680

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.D.I.S. Costruzioni edili idrauliche stradali», in Casale Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.D.I.S. Costruzioni edili idrauliche stradali» con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita in data 14 novembre 1968, con atto a rogito notaio dott. Francia Edoardo, repertorio n. 26937, registro società n. 2035 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 872/107003/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. Il direttore provinciale: SANLORENZO

01A7681

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di Odalengo Piccolo», in Odalengo Piccolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola di Odalengo Piccolo», con sede in Odalengo Piccolo (Alessandria), costituita in data 4 giugno 1961, con atto a rogito notaio dott. Varvello Ettore, repertorio n. 1055, registro società n. 1782 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 356/70155/3, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7682

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Laves», in Coniolo Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Laves», con sede in Coniolo Monferrato (Alessandria), costituita in data 28 aprile 1970, con atto a rogito notaio dott. Francia Edoardo, repertorio n. 33521, registro società n. 2093 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 900/114470/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7683

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Partigiana di lavoro edile Medaglie d'Oro Italo Rossi Portaedile», in Casale Monferrato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Partigiana di lavoro edile Medaglie d'Oro Italo Rossi Portaedile», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita in data 28 ottobre 1960, con atto a rogito notaio dott. Tenni Giacomo, repertorio n. 20110, registro società n. 1757 del tribunale di Casale Monferrato, posizione n. 249/84518/2, è sciolta in base al combi-

nato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7684

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cometa 85», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Cometa 85», con sede in Alessandria, costituita in data 24 ottobre 1985, con atto a rogito notaio dott. Gabei Roberto, repertorio n. 79745, registro società n. 10414 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1358/215400/4, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7704

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavasecco immagine», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Lavasecco immagine» con sede in Alessandria, costituita in data 22 gennaio 1996, con atto a rogito notaio dott. Castellano Cinzia, repertorio n. 27385, registro società n. 99610 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1570/273507/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7705

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Acquario», in Novi Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Acquario», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita in data 18 maggio 1990, con atto a rogito notaio dott. Borghero Franco, repertorio n. 15458, registro società n. 13077 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1458/248856/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7706

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa comunale di consumo tra i lavoratori di Solero», in Solero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa comunale di consumo tra i lavoratori di Solero», con sede in Solero (Alessandria), costituita in data 13 marzo 1945 con atto a rogito notaio dott. Brezzi Manfredo, repertorio n. 319, registro società n. 3361 del tribunale di Alessandria, posizione n. 673/2787/1, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7707

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I paladini della musica», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «I paladini della musica» con sede in Alessandria, costituita in data 9 luglio 1990, con atto a rogito notaio dott. Oneto Luigi, repertorio n. 27423, registro società n. 13140 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1455/248517/2, è sciolta in base

al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7708

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «F.T.P. 2000 - Facchinaggio trasporto pulizia», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «F.T.P. 2000 - Facchinaggio trasporto pulizia», con sede in Alessandria, costituita in data 13 dicembre 1990 con atto a rogito notaio dott. proc. Morandi Vittorio, repertorio n. 29089, registro società n. 13367 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1467/251236/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7709

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Novi promer», in Novi Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Novi promer», con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita in data 20 ottobre 1990 con atto a rogito notaio dott. Bailo Gianluigi, repertorio n. 23357, registro società n. 13300 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1466/250563/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7710

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori», con sede in Alessandria, costituita in data 27 gennaio 1969 con atto a rogito notaio dott. Canessa Giovan Battista, repertorio n. 35035, registro società n. 5589 del tribunale di Alessandria, posizione n. 875/107846/3, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7711

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.F.L. - Cooperativa fattorini e lavori», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «C.F.L. - Cooperativa fattorini e lavori», con sede in Alessandria, costituita in data 13 marzo 1991 con atto a rogito notaio dott. Gabei Roberto, repertorio n. 130805, registro società n. 13455 del tribunale di Alessandria, posizione n. 1469/251926/2, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7712

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova sezzadiese», in Sezzadio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La nuova sezzadiese», con sede in Sezzadio (Alessandria), costituita in data 3 ottobre 1963 con atto a rogito notaio avv. Mello Rella Ermanno, repertorio n. 3337, registro società n. 5033 del tribunale di Alessandria, posizione n. 386/80900/4, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SANLORENZO

01A7713

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.», in Castelnuovo Bocca d'Adda.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.», con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi);

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 31 maggio 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.», con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1946 non ha depositato i bilanci d'esercizio, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Unione cooperativa di consumo e di lavoro a r.l.», con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi), costituita per rogito del notaio dott. Mario Contedini di Cremona in data 19 agosto 1945, repertorio n. 770/414, registro società n. 213, tribunale di Lodi posizione B.U.S.C. n. 4382/10249, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1946 non ha depositato i bilanci di esercizio, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7789

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della «Axa» assicurazioni S.p.a., con sede in Torino. (Provvedimento n. 1889).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Axa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Consolata n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 *(Capitale sociale)*

a) nuovo ammontare della riserva sovrapprezzo per emissioni di azioni: Euro 129.769.215,74 (in luogo del precedente valore di Euro 114.176.572,15) [rettifica dovuta ad un mero errore materiale].

b) nuova introduzione: attribuzione al consiglio di amministrazione, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2001, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 75.000.000 entro il termine del 31 dicembre 2001 - modalità;

art. 20 *(Collegio sindacale). — Nuova disciplina in materia di:*

a) requisiti di professionalità per i sindaci;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7737

REGIONE CALABRIA

DECRETO 2 aprile 2001.

Autorizzazione alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce» emergente in località Noce di Bocca di Piazza del comune di Parenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL VII DIPARTIMENTO

Visto il proprio decreto n. 02133 del 14 marzo 2001 con il quale la società SILA S.r.l., con sede legale in Parenti (Cosenza), via Venia, n. 41, è stata autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999, al

confezionamento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce», emergente dalla sorgente «Noce» in località Noce di Bocca di Piana nel Comune di Parenti (Cosenza) — riconosciuta con decreto del Ministero della sanità n. 3316 del 9 novembre 2000 — in bottiglie PET aventi la capacità di 0,5; 0,75; 1,5 e 2 litri ed in bottiglie in vetro da 0,33; 0,5; 0,75 e 1 litro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del sopracitato decreto, che rinvia ad un atto successivo il rilascio della richiesta autorizzazione per la commercializzazione, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che la struttura di questo dipartimento, competente per territorio, ha esaminato ed acquisito ai propri atti la documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti, anche a seguito di apposite conferenze di servizi indette con i rappresentanti dell'Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza, settore chimico, e del Comune di Parenti, avendo riguardo, in particolare, alle condizioni ed agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 105/1992 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999;

Visti la delibera della giunta regionale n. 398 del 23 febbraio 1989 ed il decreto presidenziale della giunta regionale n. 3 del 9 gennaio 1990; il decreto del Ministero della sanità n. 3316 del 9 novembre 2000; il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; le delibere della giunta regionale n. 1746/1999 e n. 2661/1999; il decreto presidenziale della giunta regionale n. 354/1999 come modificato ed integrato dal decreto presidenziale della giunta regionale n. 206/2000;

Ritenuto doversi rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione di cui sopra;

Su conforme proposta del dirigente del settore 24 industria, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture mteressate ed in considerazione della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente del settore competente, il quale si è anche espresso sulla non assoggettabilità e controllo del presente atto, ai sensi della legge n. 127/1997;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione

La società «Sila» S.r.l., con sede legale in Parenti, in via Venia 41, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105, modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è autorizzata alla utilizzazione e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce», emergente dalla sorgente «Noce» in località Noce di Bocca di Piazza del Comune di Parenti (Cosenza), di cui alla concessione rilasciata con deliberazione della giunta regionale n. 398/1989 e con successivo decreto presidenziale della giunta regionale n. 3 del 9 gennaio 1990;

Art. 2.

Vigilanza

La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio dell'acqua minerale di cui al precedente art. 1 è esercitata a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. Nei casi previsti, la presente autorizzazione può essere sospesa ovvero revocata.

Il presente decreto, non soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, notificato al Dipartimento regionale alla sanità, ai Ministeri della sanità e dell'industria e notificato alla società concessionaria tramite il competente servizio di questo dipartimento.

Cosenza, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: PECORARO

01A7831

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 24 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Vista la delibera del senato accademico del 4 ottobre 2000, con la quale è stata approvata la proposta di revisione dell'art. 33 dello statuto ai sensi dell'art. 83 dello statuto medesimo;

Vista la delibera del senato accademico del 19 ottobre 2000, con la quale è stata approvata, ai sensi del prima richiamo art. 83, la nuova formulazione dell'art. 33 dello statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. E-006941 del 26 aprile 2001, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Attestato che il predetto Ministero, con nota prot. n. 1476 del 16 maggio 2001, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda il capo I e l'art. 33, come appresso indicato:

capo I - le facoltà e i corsi studio.

(Omissis).

«Art. 33 *(Istituzione di nuove facoltà e corsi di studio).* — L'istituzione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio è deliberata dal Senato accademico sentito il consiglio di amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di istituzione di una nuova facoltà, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato composto da tre professori di prima fascia indicati dal Senato accademico.

Tale comitato durerà in carica sino alla costituzione del consiglio di facoltà nella sua composizione minima e non oltre tre anni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 24 maggio 2001

Il rettore: MAIDA

01A7695

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di commissario straordinario della SIAE al prof. Mauro Masi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 2001, il prof. Mauro Masi è stato prorogato nell'incarico di commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori, fino al 31 dicembre 2001.

01A7773

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Puerto Madryn (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Angelo Scicolone, agente consolare onorario in Puerto Madryn (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento di cittadinanza;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A7696

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27143-XV.J (2615) del 17 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

sfera maggio 16;

sfera maggio 21;

granata maggio 80;

granata maggio 90;

granata maggio 110;

granata maggio 160;

colpo bianco 80,

che il sig. Maggio Domenico intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tuglie (Lecce) - Contrada Fiusco, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25447-XV.J (2325) del 17 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Palma La Rosa arancione;

Palma La Rosa pioggia oro scoppiettante;

Palma La Rosa pioggia argento;

Palma La Rosa pioggia oro;

Palma La Rosa turchese;

Palma La Rosa tremolante bianco;

Palma La Rosa tremolante giallo;

Palma La Rosa blu;

Palma La Rosa rosso;

Palma La Rosa verde;

Palma La Rosa bianco;

Palma La Rosa giallo,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - Contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1994-XV.J(2758) del 13 aprile 2001, i manufatti esplosivi denominati:

art. C23002 grande intreccio tremolante argento;

art. C20016 sbruffo multicolore con serpenti argento;

art. C23001 intreccio argento con peonia verde e cuore glitter;

art. C20013 10 colpi in successione con glitter;

art. C21010 pioggia dorata con centro bouquet rosso e verde;

art. C21011 doppio buoquet rosso e corona dorata,

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Nateve Produce I/E Co - Jiangmen (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14526-XV.J(2170) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato accenditore a percussione «Mod. FPG», che la Firecom S.r.l., con sede in Formello (Roma), intende far produrre dalla ditta Simad S.p.a. - Oricola (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15757-XV.J(3040) del 17 maggio 2001, gli esplosivi da mina denominati:

GOMA 2 ECO;

RIOGEL SB,

che la INTER.E.M. S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), intende importare dalla ditta «Union Espagnola des Explosivos» - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU per il GOMA 2 ECO 0081, 1.1D e per il RIOGEL SB 0241, 1.1D.

01A7738-7739-7774-7775-7776

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno16 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8583
Yen giapponese	107,45
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,61260
Corona svedese	9,2107
Franco svizzero	1,5135
Corona islandese	87,93
Corona norvegese	7,9775
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57432
Corona ceca	33,825
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,35
Litas lituano	3,4323
Lat lettone	0,5458
Lira maltese	0,3972
Zloty polacco	3,6063
Leu romeno	25142
Tallero sloveno	218,8761
Corona slovacca	42,615
Lira turca	1175000
Dollaro australiano	1,6830
Dollaro canadese	1,3209
Dollaro di Hong Kong	6,6947
Dollaro neozelandese	2,1055
Dollaro di Singapore	1,5764
Won sudcoreano	1124,37
Rand sudafricano	7,0791

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis IBR+PI3».

Estratto provvedimento n. 108 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BOVILIS IBR+PI3.

Confezioni:

flacone da 5 dosi+solvente da 10 ml - A.I.C. n. 100277019;

flacone da 25 dosi+solvente da 50 ml - A.I.C. n. 100277021.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Brembo 27 - Milano - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 10 dosi+solvente da 20 ml - A.I.C. n. 100277033.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 Plus».

Estratto provvedimento n. 109 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 PLUS nelle confezioni 6 tavolette masticabili da 68 mcg, da 136 mcg, da 272 mcg, 9 tavolette masticabili da 68 mcg, da 136 mcg, da 272 mcg - A.I.C. n. 100001.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione l'estensione della validità da 30 a 36 mesi e, nel contempo, la modifica delle condizioni di conservazione da temperatura inferiore a 30º C a temperatura inferiore a 25º C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectyl»

Estratto provvedimento n. 110 del 4 giugno 2001

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a. con sede legale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena, codice fiscale n. 00876330408.

Oggetto: modifica stampati del medicinale per uso veterinario SPECTYL su richiesta della ditta titolare.

È autorizzato l'aggiornamento degli stampati così come richiesto dalla ditta titolare comprendente l'eliminazione della dicitura «Il trattamento deve essere effettuato sotto la diretta responsabilità del medico veterinario, che ne deve dare notizia all'autorita sanitaria competente per territorio al fine di consentire un adeguato controllo sulla osservanza dei tempi di sospensione».

Vengono altresì attribuiti i nuovi numeri di A.I.C. alle confezioni sottoindicate:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101513036;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101513012;
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101513024.

Gli stampati approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mg Layerplus»

Estratto provvedimento n. 111 del 4 giugno 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario MG LAYERPLUS, vaccino inattivato e in additivo oleoso contro le infezioni da Mycoplasma gallisepticum e la pseudopeste aviare, nella confezione flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102362011.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da Mg Layerplus a Bio New Mg.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso verinario «FC Layerplus».

Estratto provvedimento n. 112 del 4 giugno 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario FC LAYERPLUS, vaccino inattivato ed in adiuvante oleoso contro le infezioni da Pasteurella multocida (colera aviare) e la pseudopeste aviare, nelle confezioni flacone da 250 ml (500 dosi) e 10 flaconi da 250 ml (10x500), A.I.C. n. 101947.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da FC LAYERPLUS a BIO NEW CHOLERA.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 19 aprile 2001 dall'Enasarco

Con decreto ministeriale n. 9PS/80855/RAP-L-31 del 4 giugno 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 37 assunta dal consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2001, concernente la proroga, al 4 luglio, del termine ultimo per la prsentazione delle domande di condono.

01A7792

Modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata

Con decreto ministeriale n. 9PS/80831/PG-L-11 del 30 maggio 2001 sono state approvate, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le delibere n. 19 del 14 dicembre 2000 e n. 7 del 3 aprile 2001 assunte dal comitato amministratore della gestione separata, concernenti modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata.

01A7793

Modificazioni al regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti (ENPAF)

Con decreto ministeriale n. 9PS/80832/FAR-L-46 del 30 maggio 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera assunta dal Consiglio nazionale in data 12 dicembre 2000, concernente modificazioni al regolamento di previdenza ed assistenza.

01A7794

Modificazioni al regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi

Con decreto ministeriale n. 9PS/80856/PSIC-L-10 del 4 giugno 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 02/01 assunta dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi in data 11 maggio 2001, concernente la modifica dell'art. 11, comma 1, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

01A7795

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento, intestazione ed accorpamento con contestuale riduzione di area, della concessione mineraria «San Grato», nei comuni di Voca e Cavallirio.

Con decreto distrettuale 8 febbraio 2001 alla società mineraria toscana Maffei S.r.l. con sede legale in Milano, piazza della Repubblica n. 32, nella persona del presidente dott. Mauro Tabellini, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 26 marzo 1945 ed ivi residente in via dei Mille n. 262, è stata trasferita, intestata ed accorpata, con riduzione di area, su una superficie di ha 149.59, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C, argille per porcellana e terriglia forte, feldspati ed associati, denominata «San Grato», in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio (Novara), con scadenza il 14 febbraio 2010.

01A7767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela del Soave e del Recioto di Soave in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave»;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla predetta domanda;

Ha espresso, nella nunione del 13 e 14 giugno 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno - in regola cqn le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente parere, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è riservata ai vini, «Recioto di Soave», «Recioto di Soave» classico e «Recioto di Soave» spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano, Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano ai procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata

di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellano.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e - Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ulma verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. piazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

In detta zona rientrano anche vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave così delimitati:

Delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

b) La zona Classica è delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino ai punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da a detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri, dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e

scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale ai piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con - esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare ed allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave» il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.

Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonché, di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché, operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore ai 42%.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Recioto di Soave»

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;

sapore: dolce, vellutato, rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;

titolo alc. effettivo minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 28 g/l;

zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.

«Recioto di Soave» spumante:

spluma: fine e persistente;

colore: giallo dorato, più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l;

zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave. La menzione «classico» è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore ai 5 litri. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 18i.

Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.

Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

01A7735

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria dei marchi a fianco indicati, è decaduta dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
101 AP	D'Antoro di D'Angelo Emidio e Antonelli Marco Augusto S.n.c.	S. Benedetto del Tronto

01A7796

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in quanto non hanno provveduto al rinnovo degli stessi per l'anno 2000. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, con determinazione dirigenziale n. 70 del 26 marzo 2001, ha revocato i marchi assegnati a tali imprese, disponendo la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari.

Le sottoelencate imprese hanno provveduto a riconsegnare tutti i punzoni in loro dotazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza che ha provveduto al ritiro ed alla loro deformazione:

Impresa	N. marchio identificativo	Sede
Valente Guido	808-VI	Villaverla
Effegi Line S.r.l.	1708-VI	Vicenza
C.Z. di Zanconato Maria Paola & C. S.n.c.	1831-VI	Trissino
Tedesco Antonio	1992-VI	Vicenza
Bylara di Pasin Maurizio Diego	2324-VI	Vicenza

Inoltre, le seguenti imprese, avvisate con lettera raccomandata, non hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in loro possesso:

N. marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni non restituiti
1602-VI	Galletti Michele	Vicenza	2
2003-VI	Pegaso S.r.l.	Vicenza	4
2049-VI	S & G. S.r.l.	Vicenza	13
2170-VI	Sada S.r.l.	Vicenza	12

Le seguenti imprese, altresì, avvisate con lettera raccomandata, hanno riconsegnato parte dei punzoni e per la rimanente parte hanno dichiarato di averli smarriti. I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati:

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni	
			Ritirati	Smarriti
695-VI	Gecchelin Emilio	Schio	0	2
1112-VI	Bianco & Nero S.r.l.	Vicenza	5	4
1443-VI	Il Talismano di Cornolò Daniela	Schio	1	2
1658-VI	Italian Gold & Silver Export s.a.s.	Vicenza	0	11
1773-VI	Orostile S.r.l.	Cassola	6	4
1818-VI	Evergreen S.r.l.	Vicenza	1	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque, non restituiti, a riconsegnarli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.

01A7777

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese il segretario generale dott. Claudio Uberti, con deliberazione n. 76 adottata in data 8 maggio 2001.

01A7772

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: «Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2001)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 62, prima colonna, agli ultimi tre righi, dove è scritto: «... il prefetto dott. Alberto De *Mauro*, è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 20 dicembre 2000.», leggasi: «... il prefetto dott. Alberto De *Muro,* è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 20 dicembre 2000.».

01A7912

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651164/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.